

**COMUNE DI NAVE SAN ROCCO**

Provincia di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 56
della Giunta comunale**

OGGETTO: Servizio di custodia e mantenimento di cani randagi. Stipula convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Rovereto - CIG ZEF22F1F66 - e conferma adesione alla convenzione per il ricovero temporaneo stipulata tra il Comune di Mezzolombardo e la clinica veterinaria Zoolife Sas.

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE
		giust. ingiust.
VALER Joseph	- Sindaco	
ZENI Bruna	- Vice Sindaco	X
CASET Daniele	- Assessore	
PEDERZOLLI Davide	- Assessore	
STENICO Simone	- Assessore	X

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Joseph VALER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si prende atto che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31).

Premessa:

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 01/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 del Comune di Nave San Rocco.

L'atto programmatico di indirizzo delle attività delle strutture organizzative del Comune per l'anno 2018 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 di data 06.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, individua gli atti gestionali assegnati alla competenza della giunta comunale, del segretario comunale e dei responsabili degli uffici.

In base a quanto ivi stabilito, è in capo a questo organo deliberante, l'adozione della presente.

Relazione:

La custodia e la gestione dei cani randagi sono regolati con la legge nazionale 281/1991 (*legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*) recepita dalla Provincia Autonoma di Trento con L.P. 1 agosto 2003, n. 5 e ss.mm., nella quale viene determinata una precisa responsabilità dei Comuni in materia di randagismo. Si rinvia in ultimo alla L.P. 28 marzo 2012, n. 4 (*Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in breve legge provinciale sugli animali d'affezione*), in vigore dal 18 aprile 2012, la quale meglio definisce gli ambiti di applicazione e i doveri in capo ai diversi soggetti, e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. del 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg.

Per far fronte a quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione comunale, non disponendo di un canile, già nel 2002 aveva stipulato apposita convenzione triennale con la PAN EPPAA, allora ente gestore del rifugio per animali randagi del Comune di Trento, presso il quale era possibile fossero ospitati cani provenienti da altri Comuni a fronte di una corresponsione economica da parte della amministrazione competente.

Nel luglio del 2004 è subentrata, quale nuovo gestore del canile di Trento, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – LNDC, la quale ha l'obbligo di accogliere tutti i cani del Comune di Trento, mentre per l'accoglimento di un cane proveniente da un Comune diverso ha l'obbligo di chiedere un contributo a sostegno della spesa. Da allora si è stipulata apposita convenzione –annuale o pluriennale- disciplinante il *servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi eventualmente rinvenuti sul territorio comunale*.

Dal 2009 il Comune di Mezzolombardo, in qualità di ente capofila nell'ambito della gestione associata del Servizio di Polizia Locale –ad oggi denominato Corpo di Polizia Locale Rotaliana-Königsberg- ha attivato una convenzione per il *servizio di ricovero temporaneo di cani randagi* con la clinica veterinaria Zoolife Sas di Guadagnini Giovanni Pietro & C. con sede in Mezzolombardo, al fine di rispondere all'esigenza di assicurare ai cani randagi ritrovati idoneo rifugio ed eventuale assistenza nel tempo intercorrente tra il ritrovamento e la consegna al personale del canile convenzionato con il Comune di competenza. Possono usufruire del servizio di ricovero temporaneo di cani randagi soltanto i Comuni aderenti al Servizio di Polizia Locale gestito dal Corpo di Polizia Locale Rotaliana-Königsberg che, non disponendo di canile municipale, abbiano esternalizzato tale servizio stipulando idonea convenzione. L'ultima convenzione stipulata tra Comune di Mezzolombardo e la clinica veterinaria è stata sottoscritta il 22.12.2015, protocollo atti privati del Comune di Mezzolombardo n. 1495, ha durata triennale e scade il 31.12.2018. Stabilisce nello specifico: le modalità di consegna del cane randagio alla clinica veterinaria anche da parte di

soggetti privati; le modalità di comunicazione al Comune competente per territorio; le spese da sostenere per il servizio (€ 26,25 oltre Iva per ogni giorno di custodia) nonché le modalità di fatturazione. Il pagamento dell'eventuale prestazione, resa in forza della convenzione in argomento, si precisa, è liquidato alla clinica veterinaria da parte del "Comune interessato dal ritrovamento dell'animale abbandonato". Alla convenzione è stato attribuito il CIG Z6C177B9A4. Il servizio di ricovero temporaneo dei cani randagi è esteso appunto solo ai Comuni aderenti al Corpo di Polizia Locale Rotaliana-Königsberg e la stipula, da parte di ogni Comune, di apposita convenzione con un canile municipale costituisce condizione obbligatoria per l'adesione al servizio di ricovero temporaneo.

Sulla base di quanto sopra, con propria deliberazione n. 63 del 31.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, era stato stabilito di:

- approvare lo schema di *Convenzione per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi*, con scadenza il 31.12.2018, da stipulare tra questo Ente e Lega Nazionale per la Difesa del Cane –Sezione di Trento-, nel testo ivi allegato (Allegato A), CIG ZCB19FA91A; a fronte di una tariffa di netti € 160,00 per ogni cane ricoverato, si stabiliva l'imputazione della relativa spesa (presunti complessivi € 976,00 per l'intero periodo) al capitolo 9636 articolo 188 dei relativi esercizi;
- aderire alla *Convenzione per il servizio di ricovero temporaneo di cani randagi* stipulata tra il Comune di Mezzolombardo e la clinica veterinaria Zoolife Sas di Guadagnini Giovanni Pietro & C. con sede in Mezzolombardo, sottoscritta il 22.12.2015, protocollo atti privati del Comune di Mezzolombardo n. 1495, e di durata triennale, nel testo ivi allegato (Allegato B), CIG Z6C177B9A4, con imputazione della relativa spesa (presunti complessivi € 256,20 per l'intero periodo) sempre al capitolo 9636 articolo 188;
- demandare alla responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Finanza l'impegno e la liquidazione delle spese eventualmente sostenute sulla base delle condizioni convenute.

Con nota protocollo municipale F853-1396 del 07.03.2018 l'Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente PAN-EPPAA onlus con sede in Rovereto -codice fiscale 01142600228- propone la sottoscrizione di una Convenzione per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi, sempre redatta sulla base di quanto prescritto dalla legge 281/1991. Si ritiene opportuno aderire alla Convenzione sia perché l'Ente di Rovereto ha stipulato la Convenzione anche con il Comune di Mezzolombardo (Comune capofila per la gestione della convenzione con Zoolife), sia perché la tariffa applicata in caso di ricovero è migliorativa: netti € 125,00 per ogni soggetto, oltre le spese per viaggio e personale impiegato. Per tutte le altre condizioni si rinvia al testo della Convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Di seguito si richiama la regola che disciplina la materia in argomento:

- la legge nazionale 281/1991 (*legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*);
- la legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 e ss.mm.;
- la legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (*Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*, in breve *legge provinciale sugli animali d'affezione*), in vigore dal 18 aprile 2012;
- il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg.: *Regolamento recante: "Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)"*;
- il *Regolamento di polizia urbana* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 24.02.2011, esecutiva, in particolare gli articoli 33, 33 e 34;

- il *Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.04.2011 e modificato con la n. 10 del 28.03.2013, esecutive;

Si precisa infine che con L.R. 19 ottobre 2016, nr. 12, il Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige procedeva, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21.10.1963, nr. 29, all'istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige, mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana, a decorrere dal 1° gennaio 2019. La circoscrizione territoriale del Comune di Terre d'Adige è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana e, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, il Comune di Terre d'Adige subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Nave San Rocco e Zambana.

Con la presente si propone l'approvazione della schema di *Convenzione per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi*, con decorrenza immediata e scadenza il 31.12.2018, da stipulare tra questo Ente e l'Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente PAN-EPPAA onlus di Rovereto, allegato quale parte integrante ed essenziale della presente, e si conferma l'adesione alla *Convenzione per il servizio di ricovero temporaneo di cani randagi* stipulata tra Comune di Mezzolombardo e la clinica veterinaria Zoolife Sas di Guadagnini Giovanni Pietro & C. con sede in Mezzolombardo, sottoscritta il 22.12.2015, protocollo atti privati del Comune di Mezzolombardo n. 1495, parimenti con scadenza 31.12.2018, già approvata con propria deliberazione n. 63 del 31.05.2016, esecutiva, nel testo ivi allegato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Vista la proposta di deliberazione in atti;

Visti:

- l'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 del 24.10.2014, n. 22 dell' 11.06.2015 e n. 44 del 30.11.2015; il nuovo testo è entrato in vigore l' 08.01.2016;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.2000 e modificato con la n. 14 del 22.03.2001 e la n. 14 del 01.09.2009, esecutive, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visti i seguenti pareri favorevoli espressi proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 56, comma 1 e 56-ter, comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, cui sono allegati in copia:

- dal Segretario comunale, quale Responsabile della struttura competente sulla regolarità tecnica del presente atto;
- dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Ravvisata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione:

1. DI APPROVARE, per le ragioni espresse in relazione, lo schema di Convenzione per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi, con decorrenza immediata e scadenza il 31.12.2018, da stipulare tra questo Ente e l'Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente PAN-EPPAA onlus con sede in Rovereto -codice fiscale 01142600228-, nel testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); **CIG ZEF22F1F66**;
2. DI FORMALIZZARE la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) autorizzando la Segretario comunale, quale funzionario delegato dal Sindaco, alla firma dell'atto in rappresentanza dell'Amministrazione;
3. DI CONFERMARE L'ADESIONE alla Convenzione per il servizio di ricovero temporaneo di cani randagi stipulata tra il Comune di Mezzolombardo e la clinica veterinaria Zoolife Sas di Guadagnini Giovanni Pietro & C. con sede in Mezzolombardo, sottoscritta il 22.12.2015, protocollo atti privati del Comune di Mezzolombardo n. 1495, di durata pluriennale e scadenza 31.12.2018, CIG Z6C177B9A4, già approvata con propria deliberazione n. 63 del 31.05.2018, esecutiva, nel testo ivi allegato;
4. DI INVIARE comunicazione e copia della Convenzione di cui al punto 1) della presente, una volta sottoscritta, alla clinica veterinaria Zoolife Sas di Mezzolombardo, in attuazione di quanto contenuto nella Convenzione per il servizio di ricovero temporaneo di cani randagi stipulata tra il Comune di Mezzolombardo e la clinica veterinaria medesima;
5. DI INVIARE copia della presente al Comune di Mezzolombardo, in qualità di Comune capofila nella gestione della Convenzione per il servizio di ricovero temporaneo di cui al punto 3) del presente dispositivo;
6. DI IMPUTARE la spesa presunta per il 2018 derivante dalla stipula della convenzione con l'Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente PAN-EPPAA onlus con sede in Rovereto -codice fiscale 01142600228, CIG ZEF22F1F66, stimata in € 273,60; capitolo 9636 articolo 188 dell'esercizio 2018, con esigibilità entro il 31/12/2018;
7. DI DEMANDARE alla responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Finanza l'impegno e la liquidazione delle spese eventualmente sostenute sulla base delle condizioni stipulate;
8. DI COMUNICARE, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico del Comune, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
9. DI DARE evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
10. DI DARE atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'albo telematico del Comune di Nave San Rocco ai sensi dell'articolo 79, comma 3, Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

11. DI DICHIARARE, per l'urgenza di dare immediata attuazione al contenuto dispositivo della presente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.



PAN – EPPAA ONLUS

Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente

Sede: via Balteri, 2 – 38068 Rovereto (TN)

Tel/Fax: 0464/423710

e-mail candiolialdo@gmail.com

P.IVA e Cod.Fiscale 01142600228

Rif. CD/09/2006

**Convenzione per il servizio di custodia e mantenimento dei cani
randagi (a sensi della legge 281 del 14 agosto 1991)**

Tra i signori:

- _____, nato/a a _____ il ____/____/____,
il quale agisce in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di
_____, con sede in _____;
- Candioli Aldo, nato a Rovereto (TN) il 06/10/1948, il quale agisce in
qualità di mandatario dell'Associazione PAN-EPPAA ONLUS
(Protezione Animali e Natura - Ente Provinciale Protezione Animali
ed Ambiente), di seguito denominata "Associazione", con sede legale
a Rovereto (TN) via Balteri nr. 2, Cod. Fiscale 01142600228,
associazione riconosciuta a tenore della L. 11 marzo 1972, n. 118 ;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Ai fini dell'applicazione del presente contratto, per cani randagi si intendono tutti quelli che, vagano lungo le vie o in altro luogo aperto al pubblico, privi di controllo da parte di proprietari e/o detentori.-

Detti animali possono essere accalappiati a cura dell'Amministrazione comunale o da chi per essa, secondo le norme vigenti.

ART. 2

L'Associazione si impegna a custodire e mantenere i cani consegnati presso una delle sue strutture, in modo tale da garantirne le migliori condizioni di alimentazione, pulizia, ricovero ed assistenza.

I cani, previa chiamata telefonica al n°..... vengono, di regola, consegnati a cura del Comune o da terzi, quali forze di polizia, alle strutture gestite dall'Associazione.

È possibile concordare l'intervento diretto degli incaricati dell'Associazione per il ritiro dei cani nell'ambito del territorio comunale, dal Comune, Forze dell'Ordine o da soggetti convenzionati col Comune stesso.

Per l'intervento che preveda l'uso di mezzi e di personale dell'associazione, sono stabilite le seguenti tariffe valide per l'anno in corso: euro 0,50 (zero/50) a chilometro percorso, euro 15,00 (quindici/00) per ogni ora di impegno del personale. Il corrispettivo dovrà formare oggetto di fatturazione.

Il nostro personale potrà richiedere, per situazioni particolari o per l'aggressività dei cani, l'intervento del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, della Forza pubblica, dei Vigili del Fuoco.

Sono a carico dell'Associazione tutte le spese di gestione dei cani, l'assistenza veterinaria ordinaria, l'assunzione a proprio carico della responsabilità verso terzi da azioni dei cani custoditi, nonché del personale e dei mezzi impiegati per l'espletamento del servizio, sollevando pertanto il Comune dalla corrispondente responsabilità.

L'Associazione collaborerà con il Servizio veterinario dell'A.P.S.S. competente, per gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale, nonché dalla legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4 , e correlativo regolamento di attuazione.- .

ART. 3

L'Associazione si impegna, anche attraverso pubblicità radiofonica, giornalistica e il proprio sito Web, a fare in modo che i cani avuti in custodia dal Comune vengano restituiti al legittimo proprietario oppure, qualora rimanga sconosciuto, affidati a persone che assicurino, nel tempo, idoneo mantenimento e cure, nonché il loro benessere psico-fisico.

Tutto ciò, salvo il diritto del proprietario del cane che lo reclami entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ritrovamento, come previsto dalla legge 281 e dalle successive norme nazionali e provinciali, con l'applicazione di una diaria di € 1,90 (uno/90) + iva; tale importo sarà addebitato al proprietario, ove conosciuto, diversamente, al Comune di provenienza.

L'Associazione informerà periodicamente il Comune sulle definitive sistemazioni degli animali.

ART. 4

Per l'anno in corso, per ciascun cane ricoverato in forza della presente convenzione sarà applicata la tariffa di euro 125,00 (centoventicinque/00) + IVA di legge.

Per l'assistenza veterinaria straordinaria, gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici necessari per soddisfare quanto previsto dalla legge 281 con riguardo al divieto di soppressione dei cani, l'Associazione avrà diritto a richiedere il rimborso delle spese sostenute, mediante fatturazione della relativa documentazione sanitaria.

ART. 5

Il pagamento verrà liquidato all'Associazione dietro presentazione di regolare fattura entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

I corrispettivi si intendono al netto dell' I.V.A. di legge.

ART. 6

La presente convenzione ha validità di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovata tacitamente alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta o richiesta di aggiornamento comunicata da una delle parti a mezzo lettera raccomandata.

ART. 7

Eventuali controversie che dovessero insorgere saranno definite possibilmente in via amichevole o, se ciò non fosse possibile, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria di Rovereto.

ART. 8

Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso; tanto a tenore del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di
(Il Sindaco)

Per l'Associazione PAN-EPPAA
(Il mandatario Candioli Aldo)

Pareri resi in data **03.04.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Servizio di custodia e mantenimento di cani randagi. Stipula convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Rovereto - CIG ZEF22F1F66 - e conferma adesione alla convenzione per il ricovero temporaneo stipulata tra il Comune di Mezzolombardo e la clinica veterinaria Zoolife Sas.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Nave San Rocco, 03/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (d.ssa Claudia Visani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Nave San Rocco, 03/04/2018

RESPONSABILE SOSTITUTO DELL'UFFICIO RAGIONEIA E FINAN

F.to (Graziella Gentil)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SOSTITUTO DELL'UFFICIO RAGIONEIA E FINANZE attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Nave San Rocco, 03/04/2018

RESPONSABILE SOSTITUTO DELL'UFFICIO RAGIONEIA E FINAN

F.to (Graziella Gentil)

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to dott. Joseph Valer

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 05/04/2018. Il Segretario Comunale F.to d.ssa Claudia Visani	Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell' art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1. Il Segretario Comunale F.to d.ssa Claudia Visani
--	--

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Nave San Rocco li, 05/04/2018

Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 05/04/2018 senza opposizioni. Il Segretario Comunale d.ssa Claudia Visani	Deliberazione divenuta esecutiva il 16/04/2018 ai sensi del 2° comma dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1. Il Segretario Comunale d.ssa Claudia Visani
---	--
